

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 1) - E' costituita l'Associazione culturale e di servizi denominata :
"POSTURALAB ITALIA"

ART. 2) - Essa ha sede in Palermo, via **Santicelli** n. 4, e **puo'** fissare sedi secondarie, rappresentanze, succursali e uffici anche altrove, sia in Italia che all'Estero.

ART. 3) - L'Associazione e' apolitica ed apartitica, e non si propone fini di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere ogni **attivita'** nell'ambito della medicina preventiva e **riabilitativa** per **patologie** di forte impatto sociale.

L'Associazione potrà pertanto:

- organizzare convegni, seminari, conferenze e manifestazioni di ogni genere;
- pubblicare giornali, riviste, **opuscoli**, libri di carattere scientifico, sia su supporto cartaceo che on-line;
- realizzare e gestire siti WEB per la diffusione e la promozione delle attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre:

- a) promuovere iniziative socio-educative ed assistenziali;
- b) partecipare a progetti in favore delle persone in difficoltà e/o con svantaggi **fisio**-psichici, socioculturali ed economici;
- c) gestire e promuovere corsi di formazione professionale e perfezionamento per medici, **paramedici**, infermieri e operatori del settore sanitario in genere;
- d) coordinare le attività istituzionali con Università, Istituti, Centri di Ricerca e di Studio, Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati, nazionali e internazionali;

e) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi e le prospettive della medicina preventiva e **riabilitativa**;

f) esercitare attività economiche marginali che abbiano carattere di **accessorietà** e **sussidiarietà** rispetto ai fini istituzionali.

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione **potrà** usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere sia statali che regionali, provinciali, comunali, comunitarie e di ogni altro Ente, sia pubblico che privato. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 4) L'associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.5) Il Patrimonio sociale e' costituito:

a) da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali donazioni o lasciti;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali annuali, da versarsi secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo;

b) dagli utili derivanti da attività marginali e da manifestazioni;

c) da eventuali **elargizioni**, erogazioni, sussidi o contributi sia da privati che da Enti Pubblici o Privati;

d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ART. 6) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, previo esatto inventario, provvede alla redazione del bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili netti di bilancio sono destinati secondo le decisioni adottate dal Consiglio stesso, fermo restando il divieto di distribuzione degli utili di cui al precedente art. 5.

SOCI

ART. 7) Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche ed Enti di qualsiasi nazionalita' che siano in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

La domanda dell'aspirante deve essere indirizzata al Presidente su apposito modulo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La domanda di ammissione si intende accettata se non interviene comunicazione contraria da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

I soci si distinguono in:

a) soci fondatori, che sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b) soci ordinari, coloro che prestano la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART.8) Tutti i soci, sia fondatori che ordinari, hanno uguali diritti e doveri; essi sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita in funzione dei programmi di **attivita'**; tale quota **dovra'** essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce i termini per il relativo versamento.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a personalità che si sono distinte per particolari **benemerienze** nel campo scientifico e culturale. I soci onorari non hanno obblighi sociali; essi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

ART. 9) L'impegno sociale si intende rinnovato anno per anno, unitamente all'obbligo del pagamento della relativa quota sociale, a meno che il socio non presenti le proprie dimissioni per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno.

Le quote sociali non sono in nessun caso **trasmissibili**, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non sono **rivalutabili**.

E' vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea.

ART. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, **puo'** essere dal Consiglio Direttivo escluso il socio:

a) che non e' **piu'** in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che, in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l'associazione, oppure **fomenti** dissidi e disordini fra i soci;

c) che svolge **attivit ** in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;

e) che senza giustificati motivi non **adempie** puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo presso l'Associazione, ivi compreso l'obbligo del pagamento delle quote annuali.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola, e la sua esclusione **potr ** avere luogo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, n  hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 11) L'associazione   amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri eletti dall'assemblea a **scrutinio** segreto.

A **parita** di voti sara' eletto il **piu**' anziano.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

ART. 12) Il Consiglio Direttivo   convocato dal Presidente per posta raccomandata o via e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio può riunirsi anche in video-conferenza con gli intervenuti dislocati in luoghi diversi, purchè siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede.

Esso deve essere riunito in convocazione ordinaria almeno una volta l'anno, e in convocazione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo **dovra'** pure essere riunito in convocazione straordinaria quando cio' venisse richiesto con motivazione scritta da almeno due dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 13) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Associazione.

Esso deve pertanto provvedere:

- a) a prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione, la vita sociale ed i provvedimenti disciplinari;
- b) a redigere ed approvare un regolamento interno riguardante l'**attivita'** sociale e l'ammissione dei non soci nei locali sociali;
- c) a stabilire l'importo della quota associativa;
- d) a redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione nonche' una relazione sull'**attivita'** sociale svolta;
- e) a proporre all'assemblea la quota di contribuzione dei soci per il risanamento del bilancio;
- f) a esaminare singolarmente le nuove domande di iscrizione all'associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo si **procedera'** all'elezione di un nuovo membro.

ART.14) Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore con il compito di **sovrintendere** alle attività sociali nonché alle attività svolte dai singoli soci nei locali sociali.

Al Direttore vengono quindi attribuite le funzioni di:

- dirigere e coordinare l'attività di formazione scientifica;
- coordinare l'attività di diagnosi e terapia dei vari specialisti;
- valutare, insieme al Comitato Scientifico (se costituito), le proposte dei vari associati e, se le ritiene utili per l'Associazione, presentarle al Consiglio Direttivo per il parere finale;
- assumere e dirigere il personale dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti di prestazione d'opera con professionisti, tecnici e collaboratori vari.

ART. 15) Il Presidente ha la rappresentanza legale del sodalizio, sia di fronte ai terzi che in giudizio; dirige le sedute del Consiglio Direttivo e delle assemblee; cura l'esecuzione delle delibere sociali; firma la corrispondenza ufficiale; firma i verbali dell'assemblea e quelli del Consiglio Direttivo; firma qualunque atto impegnativo per l'Associazione; riscuote ogni e qualsiasi somma a qualsiasi titolo dovuta all'Associazione rilasciandone quietanza liberatoria; su delibera del Consiglio Direttivo **puo'** intrattenere rapporti con istituti di credito o amministrazioni postali, con **facolta'** di delegare un altro componente del Consiglio Direttivo a operare su uno o **piu'** conti o libretti; richiedere aperture di credito o anticipazioni bancarie su contributi deliberati in favore dell'Associazione da parte di Enti pubblici o privati.

In caso di assenza il Presidente e' sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questo, dal membro piu' anziano del Consiglio Direttivo .

Il segretario provvede alla redazione dei verbali e alla conservazione dei libri sociali.

Il tesoriere vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

ASSEMBLEA

ART. 16) L'assemblea dei soci e' composta da tutti i soci fondatori e ordinari.

Per la partecipazione alla assemblea occorre essere in regola con il pagamento delle quote sociali ed essere iscritti alla associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la seduta. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 17) L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre di ogni anno per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.

ART. 18) L'assemblea viene convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti lo creda opportuno o quando ne facciano richiesta scritta con indicazione della materia da trattare almeno i due terzi dei soci; in tali casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 19) La convocazione dell'assemblea **dovra'** aver luogo almeno sette giorni prima della data di convocazione.

La assemblea **potra'** tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 20) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta dei soci votanti.

Ogni socio ha diritto a un voto; si **puo'** delegare altro socio, ma nessun socio **puo'** avere **piu'** di una delega. La delega deve essere scritta e può essere conferita anche via fax o per posta elettronica.

L'assemblea sara' presieduta dal Presidente dell'associazione o dal Vice Presidente, ed in mancanza dal membro **piu'** anziano del Consiglio Direttivo.

La verifica dei poteri spetta insindacabilmente a chi presiede l'assemblea.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 21) Spetta all'assemblea:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare regolamenti interni;
- d) deliberare su tutti gli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ART. 22) L'associazione può consentire ai soci lo svolgimento di attività relative all'oggetto sociale nei propri locali e con proprie attrezzature, restando a carico degli stessi la responsabilità professionale, civile e penale, nonché i relativi obblighi fiscali. Il Direttore sovrintende alle attività dei soci utilizzatori coordinando il corretto utilizzo delle strutture nell'esclusivo interesse della associazione.

ART. 23) I soci utilizzatori devono corrispondere all'associazione delle somme proporzionali all'utilizzo delle strutture secondo parametri che saranno fissati dal Consiglio Direttivo; in ogni caso tale attività non deve comportare perdite economiche per l'associazione. Tali proventi saranno destinati alle attività sociali.

SCIoglimento

ART. 24) Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Con la stessa delibera si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio sociale.

I liquidatori non avranno diritto a compenso alcuno; essi avranno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle loro funzioni.

Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della legge 23/12/1996 n. 662, secondo le disposizioni di legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25) Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa' riferimento alle norme di legge in materia.